

IMPOSTE INDIRETTE

Bollo virtuale: modalità di assolvimento e termini di regolarizzazione

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Con la [circolare AdE 14/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate torna a trattare l'**imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche**, di cui all'[articolo 6 D.M. 17.06.2014](#).

In primo luogo, viene ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 28.12.2018, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche **emesse in ciascun trimestre solare** è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo** al trimestre.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'**ammontare dell'imposta dovuta** sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione **all'interno dell'area riservata "Fatture e corrispettivi"**, previo accesso tramite credenziali.

Nel quadro risultante a seguito delle modifiche apportate dal citato decreto, **per le fatture ed i documenti da sottoporre ad imposta**, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, **si avranno le seguenti alternative**:

1. **fatture e documenti analogici**, con imposta da assolvere tramite apposito **contrassegno**, ovvero **in maniera virtuale** (ai sensi degli [articoli 3 e 15 D.P.R. 642/1972](#));
2. **fatture elettroniche ed altri documenti informatici**, con imposta da assolvere esclusivamente ex [articolo 6 D.M. 17.06.2014](#). In tal caso è opportuno ricordare che, come già segnalato con la [circolare 16/E/2015](#), la modalità virtuale citata al punto precedente non può trovare applicazione per i **documenti informatici**.

In particolare quest'ultima modalità è caratterizzata da:

- **l'assenza di qualsiasi preventiva comunicazione** all'Amministrazione finanziaria;
- il pagamento telematico, ossia **tramite modello F24 o addebito su conto corrente**.

Cambia, tuttavia, il termine di adempimento, da identificarsi:

- nel centovesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio, ossia **entro il 30 aprile di ciascun anno** in riferimento all'anno solare precedente **per tutti i documenti diversi dalle fatture** ([risoluzione 43/E/2015](#));
- **nel giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun**

trimestre solare (ossia, per l'anno 2019, il 20 aprile, **20 luglio** e 20 ottobre, nonché il 20 gennaio 2020).

Le **fatture elettroniche** emesse attraverso Sdl concorreranno al calcolo dell'imposta di bollo da versare trimestralmente: trattasi delle fatture **correttamente elaborate** e **non scartate dallo Sdl**, cioè quelle per le quali il Sistema ha **consegnato** o **messo a disposizione** il file della fattura nel trimestre di riferimento.

Si segnala infatti che, per la peculiarità del processo di fatturazione elettronica via Sdl, **la fattura elettronica scartata da Sdl si considera non emessa** e, conseguentemente, in tali casi **non sorgerà neppure il presupposto del tributo**.

Questa regola di conteggio è anche quella adottata dall'**Agenzia delle entrate** nell'ambito del servizio che, come previsto dalla norma, rende preventivamente noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdl, riportando l'informazione all'interno del portale "**Fatture e Corrispettivi**" e consentendo il pagamento non solo tramite **modelli F24**, ma **anche con addebito su conto corrente bancario o postale**, sfruttando il servizio disponibile nella stessa area ([risoluzione 42/E/2019](#)).

Tale servizio rappresenta un'agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via Sdl, **senza presunzione o vincolo di esaustività**, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla **verifica degli importi proposti**, nonché alle **integrazioni che si rendessero necessarie**. Tale indicazione assume importanza in quanto, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, vige una **responsabilità solidale tra le parti** coinvolte nell'operazione.

Infatti, l'[articolo 22 D.P.R. 642/1972](#) prevede che siano "*obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative*:"

*1) **tutte le parti** che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;*

*2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. **La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore**.*

La norma richiamata va letta, a detta dell'Agenzia delle entrate, nel **nuovo contesto tecnico-normativo**. Per le fatture elettroniche emesse tramite Sdl:

- definita la **solidarietà tra i soggetti coinvolti**, ossia chi emette il documento e colui che

lo riceve o ne fa uso, **l'assolvimento dell'imposta di bollo prescinde dalla soggettività Iva**. Ne deriva che sono **obbligati principali al pagamento** anche coloro che non hanno tale soggettività in quanto la stessa, per specifica previsione di legge, è tralata su altri (si pensi, ad esempi, ai singoli membri del gruppo Iva);

- la **regolarizzazione delle fatture imporrebbe**, al fine di evitare sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell'Amministrazione finanziaria entro **15 giorni dalla ricezione**, con contestuale pagamento dell'imposta. Non può dimenticarsi, tuttavia, che **l'emissione di tali documenti tramite Sdl costituisce già presentazione degli stessi all'Amministrazione**: pertanto, non risulta necessaria alcuna successiva ripresentazione, **fermo restando il versamento dell'imposta (tramite modello F24) entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione**.

In conclusione, la regolarizzazione **si renderà necessaria quando la fattura è sprovvista dell'indicazione voluta dall'articolo 6 del D.M. 17.06.2014 e dei "DatiBollo"**.